

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'  
CIVILE PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA**

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:**

- a) Nota informativa;**
- b) Condizioni di assicurazione;**
- c) Glossario;**
- d) Modulo di Proposta**

che deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA  
INFORMATIVA.**

NOTA INFORMATIVA

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP (ora IVASS).**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza**

\* \* \* \* \*

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**1. Informazioni generali**

- a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in One Lime Street, Londra, EC3M 7HA, Regno Unito, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's.
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39 026378881, [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com) e [www.lloyds.com](http://www.lloyds.com).
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell'elenco dell'IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA.

## **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's**

Come riportato a pag. 65 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2015\* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 32.934 milioni\*\* ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 24.262 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 6.274 milioni e da riserve centrali di EUR 2.398 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2015 era il 16660%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 4.532 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 27 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 92 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2015\*.

\*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2015:

[http://www.lloyds.com/AnnualReport2015/assets/pdf/Lloyds\\_Annual\\_Report\\_2015.pdf](http://www.lloyds.com/AnnualReport2015/assets/pdf/Lloyds_Annual_Report_2015.pdf)

\*\* Tasso di cambio al 31.12.2015: EUR 1,00 = GBP 0,73529 (fonte: London Financial Times).

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link:

<http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds>

(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **Durata e proroga del contratto**

La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza. Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.

## **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Nei limiti ed alle condizioni di Polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate indicate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di Legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista o Ragioniere, Perito Commerciale o Consulente del Lavoro o Revisore Contabile o Consulente Tributario, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

**Ai termini ed alle condizioni di polizza altresì sono previste le seguenti estensioni:**

### **RC conduzione dello studio:**

Relativa alla responsabilità dell'Assicurato in caso di morte, lesioni personali e Danni Materiali derivanti dalla gestione dei locali presso il quale viene svolta l'attività professionale coperta all'indirizzo specificato nell'allegato.

### **Attività di Amministratore di Stabili:**

La copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di Legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile.

### **Vincolo di Solidarietà:**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

**Assistenza fiscale (“Visto Leggero”):**

Relativa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell’esercizio dell’attività di apposizione dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria (“Visto Leggero”).

**Errato trattamento dei dati personali:**

Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 03.06.03 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali.

**Studi associati - persone assicurate:**

Responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti.

**Protezione legale**

Protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, per la difesa dei diritti ed interessi dell'Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale, in caso di sanzioni tributarie comminate dall'Amministrazione Finanziaria agli Assicurati ritenuti personalmente responsabili ai sensi del D.Lgs. N°471, 472, 473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

**Morte o cessazione dell’attività**

Relativa ai sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

La presente polizza permette di stipulare le seguenti coperture aggiuntive, valide se richiamate nella Scheda di Polizza e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito.

**Consigliere d’Amministrazione / Sindaco di Società o altri Enti / Revisore ed Organismo di Vigilanza**

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all’esplicazione delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività amministrative contemplate dagli Artt. dal 2380 al 2395 del Codice Civile, e/o attività sindacali svolte in conformità agli artt. dal 2397 al 2409 e 2477 del Codice Civile, delle funzioni di Revisore di cui agli artt. dal 2409bis al 2409 septies del Codice Civile nonché dell’attività di Organismo di Vigilanza come da D.Lgs n. 231/2001 e sue successive modificazioni.

**Visto Pesante**

La garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate ai clienti nell’esercizio dell’attività tributaria svolta nei modi e termini definiti dal D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto e relativi all’attività di assistenza fiscale come sopra descritta.

**Fusioni ed Acquisizioni**

La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi di Legge quale consulente per le attività di Fusioni ed Acquisizioni, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla Legge.

**Insolvenze, Liquidazioni e Curatele**

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all’esplicazione dell’incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico.

Si rinvia agli artt. 13, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 33 e 34 delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché al contenuto delle Condizioni particolari e aggiuntive valide se richiamate nella Scheda di Polizza per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

**Avvertenza:**

La garanzia summenzionata è soggetta a condizioni di assicurabilità, condizioni di sospensione della garanzia, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, degli artt. 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 29 e 33 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché dei punti A), B), C) e D) delle Condizioni particolari e aggiuntive valide se richiamate nella Scheda di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenze:**

La presente garanzia è prestata secondo la modalità claims made. Pertanto, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato sulla Scheda di polizza e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso. Si rinvia agli artt. 14, 16 e 17 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché ai punti A), B) C) D) delle Condizioni particolari ed aggiuntive valide se richiamate nella Scheda di polizza.

**Avvertenza:**

La garanzia summenzionata è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto degli artt. 15, 17, 25, 26, 27, 33 e 34 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché sulla Scheda di polizza.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie e massimali:

**Primo Esempio:**

Massimale	€ [100]
Richiesta di risarcimento	€ [110]
Franchigia	€ [10]
Danno liquidabile	€ [100]

**Secondo Esempio:**

Massimale	€ [100]
Richiesta di risarcimento	€ [90]
Franchigia	€ [10]
Danno liquidabile	€ [80]

**4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione.

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile. Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del Rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi

alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso. Si rinvia agli artt. 5 e 6 e delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:**

**Un esempio di aggravamento di rischio può essere rappresentato da un professionista che comincia a svolgere attività di sindaco di una società per azioni quotata in borsa per la prima volta, dopo la stipula del presente contratto di assicurazione. Se il contraente non comunica agli Assicuratori questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro gli Assicuratori si avvarranno di quanto stabilito dall'Art. V delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.**

**Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:**

**Si avrà invece esempio di diminuzione del rischio nel caso in cui si verifichi la situazione opposta nel cambiamento del rischio.**

## **6. Premi**

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con riferimento ad un periodo assicurativo annuale.

Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

Il Contraente può assolvere il pagamento dei premi assicurativi tramite:

- a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa;
- b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'impresa.

Si rinvia agli artt. 17 e 32 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché ai punti A) e C) delle Condizioni particolari ed aggiuntive valide solo se richiamate nella Scheda di polizza per gli aspetti di dettaglio.

### **Avvertenza:**

**Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.**

## **7. Rivalse**

### **Avvertenza:**

**Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli Assicurati da parte degli Assicuratori, fatta eccezione per le somme rientranti nelle franchigie e scoperti e pagate a favore di terzi. Si rinvia all'art. 34 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché al punto B) delle Condizioni particolari e aggiuntive valide se richiamate nella Scheda di Polizza.**

## **8. Diritto di recesso**

### **Avvertenza:**

**Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Si rinvia all'art. 8 delle Condizioni generali di assicurazione.**

In caso di contratto pluriennale, a partire dall'inizio del quinto anno della garanzia, l'Assicurato ha altresì facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.

**9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

**10. Legge applicabile al contratto**

Il contratto è regolato dalla Legge italiana.

**11. Regime fiscale applicabile al contratto**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Sulla Scheda di polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

**C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo****Avvertenza:**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al broker indicato in polizza, entro trenta giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: (i) qualsiasi richiesta di risarcimento è presentata all'Assicurato; (ii) qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale; (iii) qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo, in caso di arbitrato instaurato ai sensi dell'art. 30, le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.

L'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti

del possibile. Si rinvia all'art. 7 delle Condizioni generali di assicurazione, agli artt. 22 e 23 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché al punto B) delle Condizioni particolari ed aggiuntive valide se richiamate nella Scheda di polizza per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

**13. Reclami**

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami  
Ufficio Italiano dei Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano  
Italia  
Fax no.: +39 02 6378 8857  
E-mail: [servizioreclami@lloyds.com](mailto:servizioreclami@lloyds.com) o [servizioreclami@pec.lloyds.com](mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com)

Laddove il reclamo come sopra indirizzato riguardi una polizza emessa in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, l'Ufficio Italiano dei Lloyd's procederà ad inoltrare il reclamo al *Managing Agent* competente, il quale avrà l'onere di accertare che la doglianza sia presa in gestione. Il fatto che l'Ufficio Italiano dei Lloyd's funga da collettore per i reclami concernenti polizze emesse in Libertà di Prestazione di Servizi non apporta tuttavia alcuna variazione alla natura della polizza medesima.

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)  
via del Quirinale 21  
00187 Roma  
Italia  
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)  
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)  
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353  
E-mail: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link.

<http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team  
Lloyd's  
One Lime Street  
London  
EC3M 7HA  
United Kingdom  
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696  
E-mail: [complaints@lloyds.com](mailto:complaints@lloyds.com)

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

#### **14. Arbitrato**

In caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine, o del Collegio, presso il quale è iscritto l'Assicurato. Si rinvia all'art. 30 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza: In ogni caso, rimane salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.**

\* \* \* \* \*

**Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's  
Vittorio Scala

**POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE  
PROFESSIONALE  
DEL COMMERCIALISTA**

*ANTHEA WHOLESALE SRL 2017*

**La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma "Claims Made". Ciò significa che copre le richieste di indennizzo avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.**

***DEFINIZIONI***

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>ASSICURAZIONE:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>POLIZZA:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>CONTRAENTE:</b>	il soggetto che stipula il contratto.
<b>ASSICURATO:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>SINISTRO:</b>	la notifica agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
<b>GLI ASSICURATORI:</b>	Alcuni sottoscrittori dei <b>LLOYD'S</b> .
<b>PREMIO:</b>	la somma dovuta agli Assicuratori.
<b>INDENNIZZO:</b>	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
<b>MASSIMALE:</b>	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
<b>DANNI MATERIALI:</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose od animali.
<b>PERDITE PATRIMONIALI:</b>	il pregiudizio economico che non sia conseguenza danni materiali.
<b>BROKER:</b>	l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### **Articolo 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.).

### **Articolo 3 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

### **Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Articolo 5 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all'articolo 1.

### **Articolo 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### **Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al broker indicato in polizza, entro **trenta** giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- 1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- 1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;

- 1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione.

2 L'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile.

3 Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.

#### **Articolo 8 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte degli assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso, salvo il caso in cui il recesso sia provocato da frode o reticenza dolosa, in qual caso nulla è dovuta dagli Assicuratori.

#### **Articolo 9 – Scadenza senza tacito rinnovo**

La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato nella Scheda di polizza, senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso.

#### **Articolo 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **Articolo 11 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

#### **Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

### Articolo 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista o Ragioniere Perito Commerciale o Consulente del Lavoro o Revisore Contabile o Consulente Tributario/Tributarista, regolarmente iscritto nell'Albo Professionale del relativo Ordine e/o Ruolo, regolarmente abilitato alla professione ai sensi delle norme vigenti.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza:

- attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività rientrino nelle competenze professionali dell'Assicurato.
- l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi, anche peritali, affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, le attività di stima di enti non quotati, purché inerenti all'attività professionale indicata in polizza;
- l'espletamento delle funzioni di Mediatore e Conciliatore;
- l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista anche quando svolta per conto di Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso.
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, incluse quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
- le perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori, fermi - in tal caso - i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell'ambito di un rapporto di lavoro non-dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest'ultimi vengano dichiarati agli assicuratori;
- l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;

#### **Articolo 14 - Clausola "Claims made"**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato sul Modulo della polizza e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

#### **Articolo 15 - Limiti di indennizzo – Costi e Spese - Franchigia**

La somma indennizzabile dagli Assicuratori (inclusa ogni estensione o copertura opzionale concordata) e' prestata congiuntamente a tutte le parti che costituiscono l'Assicurato (come sopra definito) e in ogni caso la copertura derivante da questa Polizza deve essere considerata con un unico Massimale per tutte le parti come specificato nella scheda di Polizza o altrimenti indicato. Il massimo ammontare indennizzabile dagli Assicuratori in base a questa Polizza per sinistro e nell'aggregato per tutte le richieste di risarcimento verificatesi durante il periodo di Assicurazione non deve eccedere il suddetto Massimale.

Le garanzie vengono prestate con gli scoperti e le franchigie per sinistro a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di polizza.

Lo scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri Assicuratori.

#### **Articolo 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a, o derivanti da:

- a) furto, salvo quanto precisato all'Art.13;
- b) incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto precisato all'Art.13;
- c) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- e) attività diverse da quella professionale definita polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione;
- h) comportamento doloso dell'Assicurato;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione, se non poste in essere da collaboratori e/o dipendenti dello Studio;
- l) multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
- n) direttamente o indirettamente dall'insolvenza dell'Assicurato;

nonché i danni:

- o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- p) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Sono altresì esclusi i sinistri:

- q) per atti compiuti dopo che l'Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
- r) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza prima dell'inizio del periodo di assicurazione in corso. Tale esclusione non viene applicata in caso di continuità assicurativa con gli stessi sottoscrittori dei Lloyd's, sempreché la circostanza sia maturata durante il periodo di copertura con i medesimi Assicuratori;
- s) relativi alle attività svolte dall'Assicurato in qualità di membro del Collegio dei Sindaci (Probiviri) o componente del Consiglio di Amministrazione di società le quali, alla data di decorrenza della Polizza, fossero state dichiarate in stato di liquidazione non volontaria, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta. Tale esclusione non viene applicata in caso di continuità assicurativa con gli stessi sottoscrittori dei Lloyd's, sempreché la procedura concorsuale o la relativa istanza sia avvenuta durante il periodo di copertura con i medesimi Assicuratori.
- t) per ogni danno o reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- u) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;

Tranne esplicita pattuizione tra le parti, e previo pagamento del sovrappremio convenuto, sono esclusi i sinistri derivanti dalle seguenti attività:

- i) Attività di Amministratore di Stabili (vedi Condizione Particolare A)**
- ii) Vincolo di Solidarietà (vedi Condizione Particolare B)**
- iii) Fusioni, Scissioni ed Acquisizioni (vedi Condizione Particolare C)**
- iv) Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore (vedi Condizione Particolare D)**
- v) Visto Pesante di cui al D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (vedi Condizione Particolare E).**
- vi) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele (vedi Condizione Particolare F).**
- vii) Funzione di Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. LGS 231/01 (e sue successive modifiche ed integrazioni)**

#### **Articolo 17 - Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di retroattività indicata nella Scheda di polizza e non siano state ancora

presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso alla data di decorrenza della presente polizza. E' comunque convenuto che il periodo di retroattività sia almeno pari al periodo di retroattività previsto da analoga Polizza che precede la presente senza soluzione di continuità.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di invalidità o di cessazione dell'attività professionale durante il periodo di assicurazione per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall'Albo Professionale, l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di retroattività concessa nella presente polizza purché l'Assicuratore riceva richiesta scritta e formale dall'Assicurato (o dagli eredi in caso di morte), entro 30 giorni dal termine del periodo di assicurazione in qual caso, l'Assicuratore rilascerà un contratto analogo al presente, della durata di due anni, che potrà in seguito essere esteso a termini e condizioni contrattuali da concordarsi. Nel caso in cui l'assicurazione debba essere estesa a 5 anni il sovrappremio sarà pari al 100% dell'ultimo premio pagato.

Nel caso di polizza a contraenza individuale, la garanzia sarà prestata per 5 anni senza l'applicazione di alcun sovrappremio aggiuntivo in caso di morte. Tale periodo potrà, inoltre, essere esteso con pagamento di un sovrappremio e previa preventiva valutazione degli Assicuratori.

Nel caso di polizza a contraenza cumulativa (Associazione professionale, Studio associato, Società), la garanzia sarà prestata, previo pagamento di un sovrappremio e preventiva valutazione degli Assicuratori.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente nel momento in cui l'Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali coperti dalla presente polizza.

#### **Articolo 18 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d'America e Canada.

#### **Articolo 19 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

#### **Articolo 20 - Cessazione del contratto**

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività professionale indicata in polizza.

**Articolo 21 - Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

**Articolo 22 - Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali**

Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Articolo 23 - Definizione Stragiudiziale del Sinistro**

Gli Assicuratori si impegnano, al ricevimento della denuncia del sinistro e della documentazione che accettano sia probatoria circa la risarcibilità e l'entità del danno, a definire stragiudizialmente il sinistro con il terzo danneggiato, sentito il proprio Assicurato e senza che il risarcimento possa in alcun modo costituire riconoscimento di responsabilità dell'Assicurato medesimo.

**Articolo 24 - Errato trattamento dei dati personali**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 03.06.03 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno in aggregato, pari al 50% di quello previsto in polizza.

**Articolo 25 - Studi Associati - Persone assicurate**

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il limite massimale di risarcimento, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti.

Pertanto nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone indicate nella Proposta di assicurazione. Si precisa inoltre che, per i soli Studi Associati, il Limite di Indennizzo cumulativo per periodo di assicurazione si intende raddoppiato, fermo restando il limite per singolo sinistro.

Nell'eventualità di cessazione di attività professionale da parte di uno o più Assicurati, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente.

#### **Articolo 26 - Protezione Legale per Sanzioni Tributaria**

La garanzia di polizza viene estesa in caso di sanzioni tributarie comminate dall'Amministrazione Finanziaria agli Assicurati alla protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, per la difesa dei diritti ed interessi dell'Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale.

Questa garanzia copre onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall'Assicurato, spese giudiziarie e processuali, spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio e di Periti in genere.

La presente estensione è valida per controversie denunciate per la prima volta durante il periodo di polizza e non note all'atto di stipulazione della stessa.

Questa estensione viene prestata entro un limite di risarcimento di Euro 20.000 per sinistro e di Euro 50.000 per anno assicurativo.

#### **Articolo 27 - Servizi EDP**

Quest'assicurazione copre la Società per l'elaborazione informatizzata dei dati (EDP) di cui l'Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale, fino a e non eccedendo il massimale indicato in polizza, e sempre che l'Assicurato abbia dichiarato il fatturato totale della società EDP ai fini del calcolo del premio.

#### **Articolo 28 - Garanzia a favore degli eredi**

In caso di morte dell'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione o di eventuali proroghe, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi dell'Assicurato, fermo restando il limite temporale di 5 anni precisato all'Articolo 17.

#### **Articolo 29 - Arbitrato**

In caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine, o del Collegio, presso il quale è iscritto l'Assicurato.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine, o dal Collegio, al quale è iscritto l'Assicurato. Per il caso che una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.

Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Il Collegio è altresì competente a decidere, qualora l'Assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso degli Assicuratori, se tale comportamento è stato posto in essere al fine di evitare un danno maggiore per gli Assicuratori stessi. La presente procedura costituisce vincolo per le Parti, le quali rinunciano espressamente ad adire l'Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno.

### Articolo 30 - Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente, anche in nome e per conto degli Assicurati, dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza alla società di brokeraggio indicata nella scheda di copertura.

Pertanto:

- Tutte le comunicazioni effettuate al Broker dal Coverholder dei Lloyd's si considerano effettuate all'Assicurato;
- Tutte le comunicazioni effettuate dal Broker dell'Assicurato al Coverholder dei Lloyd's si considerano effettuate dall'Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla società Anthea Wholesale Srl Strada Padana verso Verona, 57/59, Vicenza (qui di seguito il "Coverholder dei Lloyd's") di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- Tutte le comunicazioni effettuate al Coverholder dei Lloyd's si considerano effettuate ai Sottoscrittori;
- Tutte le comunicazioni effettuate dal Coverholder dei Lloyd's si considerano effettuate dai Sottoscrittori.

### Articolo 31 - Calcolo del premio minimo annuo

Il premio minimo annuo indicato nella Scheda di Polizza è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall'Assicurato nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se L'Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il periodo di assicurazione

### Articolo 32 - R.C. Conduzione dello Studio

Fatti salvi condizioni e termini finora specificati nella presente **Polizza**, si conviene che la copertura assicurativa e' estesa alle responsabilità per cui gli **Assicuratori** possono essere chiamati a rispondere in caso di morte, lesioni personali e **Danni Materiali** in relazione alla gestione dei locali presso il quale viene svolta l'attività professionale coperta all'indirizzo specificato nell'allegato, ad esclusione delle perdite derivanti o comunque attribuibili a:

- lavori di manutenzione straordinaria
- attività non direttamente riconducibili a quelle coperte dalla presente **Assicurazione**
- installazione e manutenzione di insegne

Si conviene che rispetto alla suddetta responsabilità civile il limite di indennità cui gli **Assicuratori** possono essere chiamati a rispondere non può eccedere **Euro 250.000.**

**Articolo 33 – Visto di conformità – Assistenza Fiscale e compensazioni Credito Iva (“Visto Leggero”), Crediti fiscali, per Ires, Irpef, Irap ed imposte dirette in genere senza 730**

La presente estensione viene prestata per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato durante il periodo di assicurazione o entro 5 anni dalla data di cessazione dello stesso per fatti a lui imputabili e denunciati nei termini previsti dal contratto assicurativo in vigore relative a:

- 1) apposizione del Visto di Conformità come previsto per la richiesta di rimborso e/o utilizzo in compensazione dei crediti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 7 Dlgs 78/2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n 102, dell'art.13 del D.Lgs 175/2014 e Decreto Legge 50/2017;
- 2) apposizione del Visto di Conformità come previsto per la richiesta di rimborso e/o utilizzo in compensazione dei crediti relative alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del Dpr. 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, come da art. 1 co. 574 della legge 147/2013 e Decreto Legge 50/2017;

Con riferimento al normato dall'art. 35 del D.Lgs 241 del 9 luglio 1997, dall' art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 e dagli art. 6 e 13 del D.Lgs 175/2014 che prevede necessaria e specifica autorizzazione per apposizione del visto di conformità si precisa quanto segue:

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'assicurato per perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, causate da: negligenza, imprudenza, imperizia (grave o lieve) riconducibili allo svolgimento dell'attività professionale.

E' condizione di validità che i fatti imputabili all'assicurato siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della polizza o nei 5 anni successivi, indipendentemente dalla causa che ha determinate la cessazione del rapporto assicurativo e siano stati rispettati i termini di denuncia previsti dal contratto.

Il massimale dedicato è quello previsto dalle disposizioni di legge ed è pari ad Euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno.

L'Assicurato dichiara, che il Massimale relativo all'attività di Visto di Conformità Visto Leggero è adeguato sia al numero dei contribuenti che al numero dei visti rilasciati in conformità alle normative in vigore.

La copertura prestata non prevede franchigie o scoperti a carico dei clienti dell'assicurato.

L'assicurato si obbliga a rimborsare agli assicuratori l'importo corrispondente della franchigia prevista in Euro 300,00 entro 30 giorni dalla definizione del sinistro.

Si intende inclusa l'attività di richiesta a rimborso e/o compensazione dei crediti legati alle imposte sul reddito, imposte sostitutive e all'Irap come da art. 1 co. 574 della legge 147/2013, crediti IVA come previsto dall'art 7 quater, comma del decreto legge 22 ottobre 2016 n° 193, convertito con legge 1 dicembre 2016 n° 225, entrata in vigore il 3 dicembre 2016.

Resta inteso che è espressamente escluso dalla copertura fornita dalla presente garanzia l'indennizzo o il pagamento delle somme dovute allo Stato od a diverso Ente impositore ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 241/97.

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO**

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

**08.10.01**  
**NMA 2918**

Firma dell'Assicurato  \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI**

Radioactive Contamination and Explosive Nuclear Assemblies Exclusion Clause – NMA1622

La presente assicurazione non copre:

- a) Perdita o distruzione o danno di qualunque bene ovvero perdita o spesa di qualunque natura, derivante o cagionata da quanto sopra, ovvero qualsiasi perdita consequenziale,
- b) Ogni responsabilità civile di qualsiasi natura,

il tutto direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, cagionato o derivante da:

- I. Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualunque combustibile nucleare o da qualunque scoria nucleare prodotta dalla combustione di combustibile nucleare;
- II. Caratteristiche radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, di qualunque impianto nucleare esplosivo o di suoi componenti nucleari

**Sanction Limitation and Exclusion Clause (Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni)**

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Firma dell'Assicurato  \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:**

Art. 2 - Altre assicurazioni

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Art. 14 - Clausola "Claims made"

Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 17 - Inizio e termine della garanzia

Art. 19 - Persone non considerate terzi

Art. 20 - Cessazione dell'Assicurazione

Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

Clausola di esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e dei danni

cagionati da impianti nucleari esplosivi

Clausola Sanzioni, limitazioni ed esclusioni

Clausola di responsabilità disgiunta

Firma dell'Assicurato  \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**CONDIZIONI PARTICOLARI E AGGIUNTIVE SEMPRE VALIDE**

**1) Valutazione di partecipazioni sociali non quotate**, su incarico della pubblica Autorità o di soggetti privati

**2) FATTO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI**

È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi, compresi i clienti, determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto erano dipendenti dell'Assicurato, fermi i diritti di rivalsa.

**3) SANZIONI FISCALI, MULTE, AMMENDE**

È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per sanzioni fiscali, multe ed ammende inflitte ai suoi clienti, esclusi gli interessi di mora.

**4) FUNZIONI PUBBLICHE**

È compresa in garanzia la responsabilità civile e amministrativo contabile/Danno Erariale (Corte dei Conti) derivante all'Assicurato, in relazione ad incarichi affidatigli dall'Autorità Giudiziaria, purché inerenti all'attività professionale ed esclusa la valutazione di partecipazioni sociali non quotate.

**5) MEMBRO DI COMMISSIONI TRIBUTARIE**

È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi nell'esercizio della funzione di membro di commissioni Tributarie, ai sensi della Legge 13 aprile 1987 n. 117.

**6) TUTELA DELLE PERSONE**

È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

**7) Art. 67 LEGGE FALLIMENTARE**

E' compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato inerente all'attività regolamentata dall' Art. 67 relativo alla Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e sue successive modificazioni.

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

***Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.***

Firmadell'Assicurato \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**CONDIZIONI PARTICOLARI E AGGIUNTIVE VALIDE SE RICHIAMATE  
NELLA  
SCHEDE DI POLIZZA**

**A) Attività di Amministratore di Stabili**

Resta Convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile.

La garanzia non vale:

- per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.

**B) Vincolo di Solidarietà**

Resta Convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

**C) Fusioni, Scissioni ed Acquisizioni**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi di legge quale consulente per le attività di Fusioni, Acquisizioni e operazioni straordinarie in genere, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Si conviene inoltre che nel caso in cui, alla data di stipula della Polizza, l'Assicurato non intraprenda tali attività e pertanto non riceva alcun compenso da tali fonti, la garanzia può essere comunque estesa, sin dalla decorrenza, a dette funzioni previa pagamento di un premio addizionale da convenire. Tale estensione sarà valida per un massimo di 3 cariche o nomine ed in ogni caso fino al raggiungimento di parcelle non superiori a Euro 20,000 (IVA esclusa). Nel caso in cui il numero di cariche o nomine ricoperte ovvero le parcelle eccedano i suddetti limiti, l'Assicurato sarà tenuto a dichiarare ai Sottoscrittori l'attività e il totale delle parcelle così ottenute e a pagare l'ulteriore premio addizionale concordato.

**D) Visto Pesante**

L'Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e semprechè l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attività. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, per ogni richiesta di risarcimento e per periodo assicurativo. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

**E) Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività amministrative contemplate dagli Articoli 2380 usque 2395 del Codice Civile, e/o attività sindacali svolte in conformità agli articoli 2397 usque 2409 e 2477 del Codice Civile, nonché delle funzioni di Revisore di cui agli articoli 2409bis usque 2409 septies del Codice Civile.

Si conviene inoltre che nel caso in cui, alla data di stipula della Polizza, l'Assicurato non intraprenda tali attività e pertanto non riceva alcun compenso da tali fonti, la garanzia può essere comunque estesa, sin dalla decorrenza, a dette funzioni previa pagamento di un premio addizionale da convenire. Tale estensione sarà valida per un massimo di 3 cariche o nomine ed in ogni caso fino al raggiungimento di parcelle non superiori a Euro 20,000 (IVA esclusa). Nel caso in cui il numero di cariche o nomine ricoperte ovvero le parcelle eccedano i suddetti limiti, l'Assicurato sarà tenuto a dichiarare ai Sottoscrittori l'attività e il totale delle parcelle così ottenute e a pagare l'ulteriore premio addizionale concordato.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili concorrenti o esclusivi.

Si precisa inoltre che in relazione all'attività di Amministratore, Sindaco e/o Revisore di Società a partecipazione Pubblica e/o Enti Pubblici è compreso in garanzia il "danno erariale" inteso come qualsiasi pregiudizio arrecato alla Pubblica Amministrazione suscettibile di una valutazione economica comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali, nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

La copertura di cui alla presente estensione di garanzia viene prestata con gli scoperti e le franchigie per sinistro a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di polizza

**F) Insolvenze, Liquidazioni, Curatele e Perizie**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, l'attività definita come "organismo di composizione della crisi di cui all'art. 15 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3"

Si conviene inoltre che nel caso in cui, alla data di stipula della Polizza, l'Assicurato non intraprenda tali attività e pertanto non riceva alcun compenso da tali fonti, la garanzia può essere comunque estesa, sin dalla decorrenza, a dette funzioni previa pagamento di un premio addizionale pari al 10% del premio annuo. Tale estensione sarà valida per un massimo di 3 cariche o nomine ed in ogni caso fino al raggiungimento di parcelle non superiori a Euro 20,000 (IVA esclusa). Nel caso in cui il numero di cariche o nomine ricoperte ovvero le parcelle eccedano i suddetti limiti, l'Assicurato sarà tenuto a dichiarare ai Sottoscrittori l'attività e il totale delle parcelle così ottenute e a pagare l'ulteriore premio addizionale concordato.

**G) FUNZIONE DI MEMBRO DELL'ORGANO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/01 (e successive modifiche ed integrazioni)**

Qualora venga richiesta tale estensione nel Modulo di Proposta, indicato il relativo fatturato e tale estensione sia stata concordata con i Sottoscrittori, il presente Certificato si intende esteso alle perdite cagionate a terzi e/o alle Società, soci e creditori sociali per le quali l'Assicurato è ritenuto responsabile, in base alle Leggi e Regolamenti vigenti, per atto illecito commesso nello svolgimento degli incarichi di membro dell'Organo di Vigilanza.

**H) Visto Leggero di conformità – Compensazione crediti IVA ed Imposte dirette Assistenza Fiscale e compensazioni Credito Iva ("Visto Leggero"), Crediti fiscali, per Ires, Irpef, Irap ed imposte dirette in genere con 730**

La garanzia art. 33 prestata in polizza viene estesa alle perdite patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio di apposizione dei visti di conformità di cui all'art. 22 del DM 164/99 e s.m., all'art.10 del DL 78/09 convertito in legge 102/09 e s.m., alla legge 147/2013, al D.Lgs. 175/2014 art. 6 comma 2 lettere a) e b), ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

E' condizione di validità che i fatti imputabili all'assicurato siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della polizza o nei 5 anni successivi, indipendentemente dalla causa che ha determinate la cessazione del rapporto assicurativo e siano stati rispettati I termini di denuncia previsti dal contratto.

Il massimale dedicato è quello previsto dalle disposizioni di legge ed è pari ad Euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno.

L'Assicurato dichiara, che il Massimale relativo all'attività di Visto di Conformità è adeguato sia al numero dei contribuenti che al numero dei visti rilasciati in conformità alle normative in vigore.

La copertura prestata non prevede franchigie o scoperti a carico dei clienti dell'assicurato.

L'assicurato si obbliga a rimborsare agli assicuratori l'importo corrispondente della franchigia prevista in Euro 2.500,00 se riferita al 730 precompilato, entro 30 giorni dalla definizione del sinistro e da ampio ed irrevocabile mandato agli assicuratori di trattare e definire tali sinistri. In tutti gli altri casi si farà riferimento alla franchigia all'art. 33 delle condizioni di polizza.

Ai sensi all'art. 22 del DM 164/99 e s.m., all'art.10 del DL 78/09 convertito in legge 102/09 e s.m., alla legge 147/2013, al D.Lgs. 175/2014 art. 6 comma 2 lettere a) e b) viene stabilito che gli assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione all'agenzia dell'entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

Si precisa altresì che, nel caso in cui venga espressamente richiesta nel questionario assuntivo la copertura relativa al 730, la stessa opererà come previsto dall'art. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 modificato dal D.Lgs. 175 del 21 novembre 2014. In caso di visto infedele apposto su un modello 730 la garanzia deve intendersi estesa al pagamento delle somme dovute allo Stato o al diverso ente impositore pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica

n. 600 del 1973, sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Resta convenuto tra le parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'assicurato ha denunciato all'assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.

Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso dia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.

### **I) CONTINUOUS COVER**

Se la polizza è stata rinnovata senza soluzione di continuità con gli stessi Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra (QBE, DAC e/o BRIT), l'omessa, inesatta o incompleta notifica di circostanze occorse dopo la data di decorrenza della prima polizza, a condizione che la relativa richiesta di risarcimento sia pervenuta per la prima volta durante il periodo di assicurazione della presente polizza, non pregiudicherà il diritto all'indennizzo, tranne nel caso in cui l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione sia dovuto a dolo o colpa grave da parte dell'assicurato.

### **DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

***Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.***

Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

## Glossario

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale).

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

**Assicuratore:** il membro o membri di Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;

**Bilanci dei membri:** l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd's;

**Consumatore:** è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

**Contratto d'Assicurazione:** il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati;

**Contraente:** Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione;

**Fondi dei membri presso Lloyd's:** i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;

**Franchigia:** Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

**Massimale:** l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;

**Premio:** Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

**Scheda di Polizza:** il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione; **Scoperto:** Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;

**Sindacato:** è definito Sindacato il membro di Lloyd's o il gruppo di membri di Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" di Lloyd's;

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa **Sottolimiti:** l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio. Tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

31/05/16  
LSW1694G-12

## MODULO DI PROPOSTA

### AVVERTENZA

Il Modulo di Proposta standard per l'assunzione del rischio (più brevemente identificato come Questionario) stabilito dagli Assicuratori è contenuto in questa sezione del Fascicolo Informativo.

**Si precisa che, quantunque questo Modulo di Proposta rappresenti lo standard richiesto dagli Assicuratori, ai fini della conclusione e sottoscrizione del contratto gli Assicuratori, a propria totale discrezione, si riservano il diritto di accettare proposte formulate e sottoscritte dai Contraenti su formulari alternativi a quello contenuto in questa sezione del Fascicolo Informativo.**

- a. Gli assicuratori non possono esaminare costruttivamente proposte che abbiano risposte mancanti o insufficienti. Si prega di rispondere in modo completo ed esauriente ad ogni domanda.
- b. Alcune domande presuppongono una consultazione con tutti i Professionisti da assicurare ("assicurandi") e richiedono una risposta articolata; si prega di fornirla su foglio separato, datato e firmato.
- c. Le risposte e le informazioni date costituiscono dichiarazioni su cui si baserà il contratto, se questo sarà stipulato. Si raccomanda di tener conto dei disposti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- d. LA SOTTOSCRIZIONE DI QUESTO MODULO NON IMPEGNA NE' IL PROPONENTE NE' GLI ASSICURATORI A STIPULARE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

L'assicurazione, se stipulata, sarà nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione quale definito in contratto, e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad errori/omissioni commessi dopo la data di retroattività convenuta.

\*\*\*\*\*

### IL PROPONENTE:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <i>Professionista INDIVIDUALE che intende stipulare l'assicurazione soltanto per proprio conto.</i>  |
| <input type="checkbox"/> | <i>Professionista INDIVIDUALE che intende stipulare l'assicurazione per proprio conto e per conto di TUTTI i Professionisti elencati nella voce Elenco dei Professionisti che formano lo Studio che segue, che con lui condividono lo Studio all'indirizzo sotto indicato.</i> |
| <input type="checkbox"/> | <i>STUDIO ASSOCIATO che intende stipulare l'assicurazione per conto proprio e per conto di tutti i Professionisti che lo compongono in qualità di associati (elencati alla voce Elenco dei Professionisti che formano lo Studio che segue).</i>                                |
| <input type="checkbox"/> | <i>STUDIO ASSOCIATO che intende stipulare l'assicurazione per conto proprio e per conto di tutti i Professionisti che lo compongono anche per attività svolta in nome e per conto proprio (elencati alla voce Elenco dei Professionisti che formano lo Studio che segue).</i>  |

**INFORMAZIONI GENERALI**

Il Proponente \_\_\_\_\_  
 P. IVA \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ CITTA' \_\_\_\_\_

Dottore / Rag. Commercialista  Studio multidisciplinare Commercialista / Avvocato   
 Consulente del Lavoro  Tributarista  Revisore Legale dei Conti

Se Studio Associato indicare Denominazione Studio \_\_\_\_\_

Elenco dei Professionisti che formano lo Studio

Nome	Cognome	Iscrizione Albo Prof.	Abitato al Visto di Conf
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**Limite di Indennizzo richiesto per sinistro e per anno assicurativo**

€250,000  €500,000  €1,000,000  €1,500,000  €2,000,000   
 €2,500,000  
 €5,000,000  altro € \_\_\_\_\_

**Franchigia richiesta:**

Attività Standard	Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore/ODV	Società EDP
€	€	€

Società EDP – si vuole estendere l'assicurazione alla società di EDP indicata? **Si**  **No**

Denominazione:	
Sede Legale:	
Fatturato attività EDP previsto per l'anno in corso	€
Fatturato attività EDP anno precedente	€
<p>Il Proponente dichiara che la predetta società EDP opera esclusivamente in connessione e ad integrazione dell'attività professionale assicurata. In caso contrario si prega di fornire dettagli:</p>	

\*\*\*\*\*

**GARANZIE AGGIUNTIVE RICHIESTE**

<b>A) Attività di Amministratore di Stabili</b>	<b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>
<b>B) Vincolo di Solidarietà</b>	<b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>
<b>C) Fusioni, Scissioni ed Acquisizioni</b>	<b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>
<b>D) Visto Pesante</b>	<b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>
<b>E) Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore</b>	<b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>
<b>F) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele</b>	<b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>
<b>G) ODV EX D. LGS. 231/01</b>	<b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>
<b>H) Visto di Conformità con 730 Precompilato</b>	<b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>
<b>I) Continuous Cover</b>	<b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>
Retroattività – numero di anni richiesti	

INFORMAZIONI FINANZIARIE	ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO
Fatturato Attività Standard (escluse le attività di seguito riportate)	€	€
Fatturato Sindaco Revisore CDA	€	€
Fatturato ODV	€	€
Consulente del Lavoro	€	€
Insolvenze, liquidazioni, curatele e perizie	€	€
Altro (specificare)	€	€
<b>TOTALE</b>	€	€

Parte delle attività indicate viene svolta per conto di società quotate in Borsa? **Si**  **No**

In caso affermativo indicare i dettagli: \_\_\_\_\_

Numero di nomine per attività di Amministratore, Sindaco o Revisore ODV per ogni singolo professionista:

---



---



---

SINISTRI E CIRCOSTANZE

<p>Il Proponente è a conoscenza di <b>circostanze</b> che potrebbero dare luogo ad un sinistro risarcibile ai termini di questa polizza?</p>	<p><b>Si</b> <input type="checkbox"/>      <b>No</b> <input type="checkbox"/> Se si allegare dettaglio</p>
<p>Il Proponente o uno dei suoi Associati ha mai avuto <b>sinistri per</b> Responsabilità Civile Professionale negli ultimi 5 anni?</p>	<p><b>Si</b> <input type="checkbox"/>      <b>No</b> <input type="checkbox"/> Se si allegare dettaglio</p>
<p>Tra le aziende alle quali il Proponente e/o Studio rende <b>CORRENTEMENTE</b> prestazioni professionali nella funzione di Sindaco, Revisore Contabile o Amministratore ve ne è qualcuna che si trova attualmente in stato di insolvenza dichiarata, con patrimonio netto negativo, in fallimento, in liquidazione coatta, in amministrazione controllata, o altra procedura concorsuale?</p>	<p><b>Si</b> <input type="checkbox"/>      <b>No</b> <input type="checkbox"/> Se si allegare dettaglio</p>
<p>Tra le aziende alle quali il Proponente e/o Studio <b>HA RESO NEI PASSATI 5 ANNI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (ORA CESSATE)</b> nella funzione di Sindaco, Revisore Contabile o Amministratore ve ne è qualcuna che si trova in stato di insolvenza dichiarata, con patrimonio netto negativo, in fallimento, in liquidazione coatta, in amministrazione controllata, o altra procedura concorsuale?</p>	<p><b>Si</b> <input type="checkbox"/>      <b>No</b> <input type="checkbox"/> Se si allegare dettaglio</p>

---



---



---



---



---

Esiste altra polizza per l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale del Proponente o dei suoi Associati?	<p><b>Si</b> <input type="checkbox"/>      <b>No</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Se si allegare dettaglio</p>
---	---

**PRECEDENTI ASSICURATIVI**

Periodo		Impresa assicuratrice Assicuratore in corso	Limite di indennizzo Massimale in corso
dal	al		
Retroattività in corso:			
Anni di assicurazione continuativa:			

Vi sono contratti cessati o che andranno a cessare perché l'impresa assicuratrice ne ha rifiutato il rinnovo oppure ha esercitato il diritto di recesso per sinistro (reclamo)?	<p><b>Si</b> <input type="checkbox"/>      <b>No</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Se si allegare dettaglio</p>
---	---

---



---



---



---

Data	Firma
	_____

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella proposta sopra riportata?  
 Do il consenso      Nego il consenso

Luogo ..... Data .....

Nome ..... Cognome ..... Firma leggibile.....